TITOLO SETTIMO

TESTAMENTI, SUCCESSIONI DI QUELLI, CHE MUOJONO IN MARE.

SE per tutti i riguardi di giuſtizia, e di convenienza, e per ragion di neceſſità li Scrivani de' Baſtimenti coperti di Regia Patente devono eſſere abilitati a rogare i Teſtamenti di quelli, che imbarcati ſopra de' Baſtimenti medeſimi moriſſero in Mare; non è perciò, che tali Teſtamenti non abbiano anch' eſſi ad eſſere ſoggetti a tutti i vincoli, condizioni, ed avvertenze eſſenziali, che furono ſtabilite dalle Pubbliche Leggi, onde allontanar quegli arbitrj, e quelle ingiuſtizie, che dall' equità, e provvidenza Pubblica furono ſempre condannate, ed abborrite. A tal oggetto però, oltre ai metodi ordinati coll' Articolo 15.° al Titolo de' Scrivani, dovrà eſattamente oſſervarſi quanto con gli Articoli ſeguenti viene preſcritto.

I

Se il Teſtatore non foſſe in età legittima; ſe foſſe ſotto l'altrui poteſtà, o in iſtato d'imbecilità, e fuor di mente; ſe violentato, o ſedotto, preferiſſe, o diſeredaſſe li proprj Figlj; ſe diſponeſſe ſotto turpi, o impoſſibili condizioni, ed offendeſſe in qualunque modo le Pubbliche preſcrizioni;